

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n.37 del 12 Luglio 2016

Modalità di riconoscimento dei costi per il ripristino delle aree di trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie individuati nell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012, utilizzate per far fronte all'emergenza, come previsto dall'O.C.D. n. 79/2012.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;
- la legge 25 febbraio 2016 n. 21, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate:

- la propria circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 che ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;
- le proprie ordinanze:
 - n. 34 del 3 Settembre 2012 recante "Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa";

- n. 79 del 21 Novembre 2012 recante "Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie";
- n. 80 del 12 luglio 2013 recante "Individuazione delle possibili destinazioni della seconda quota di macerie raccolte, rideterminazione del costo di raccolta e trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag s.p.a. e individuazione del termine ultimo per l'invio delle ordinanze sindacali di rimozione delle macerie";
- n. 7 del 6 Febbraio 2014 recante "Pubblicazione dei risultati scientifici dell'accordo di collaborazione di ricerca tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ed Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) sul tema "La gestione delle macerie post sisma e il loro riciclaggio" e individuazione delle possibili destinazioni della terza ed ultima quota di macerie raccolte";

Considerato che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 ha previsto:

- all'art. 17, comma 1, che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti e quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti siano classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99;

- all'art. 17, comma 4, che le macerie possano essere conferite presso otto impianti localizzati nell'area del cratere sismico di seguito indicati:
 - Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
 - Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
 - Comune di Modena-Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
 - Comune di Medolla-Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
 - Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
 - Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
 - Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
 - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;

- lo stesso art. 17, comma 4 e l'allegato 1 e ss.mm.ii. alla circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 hanno individuato l'elenco dei comuni le cui macerie possono essere conferite a ciascuno degli otto impianti di prima destinazione individuati;

Considerato inoltre che:

- le proprie ordinanze n. 79 del 21 Novembre 2012, n. 80 del 12 luglio 2013 e n. 7 del 6 Febbraio 2014, hanno disposto l'individuazione delle possibili destinazioni della prima, della seconda e della terza ed ultima quota di macerie raccolte;

- le destinazioni finali dell'intero quantitativo di macerie derivanti dal terremoto, in attuazione a tali ordinanze, sono il recupero a copertura delle discariche, il recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione ad impianti di recupero e lo smaltimento in via residuale;

Preso atto che al termine delle attività di gestione delle macerie ed a seguito della rimozione e dell'avvio alle destinazioni finali del materiale, le piazzole dedicate all'emergenza possono avere subito compromissioni morfologiche e danni funzionali;

Atteso che l'ordinanza 79/2012 ha previsto di definire in un successivo atto le modalità di riconoscimento dei costi per la demolizione e/o per il ripristino, una volta terminate le attività di gestione delle macerie, delle aree di trattamento eventualmente realizzate nell'impianto per far fronte all'emergenza;

Ritenuto quindi di dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza n. 79/2012 con riferimento ai riflessi sui procedimenti relativi al ripristino delle aree di trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie utilizzate per far fronte all'emergenza ed individuati nell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012, prevedendo in particolare che gli interventi di cui sopra siano posti in capo ai gestori degli impianti stessi che dovranno seguire le seguenti linee guida:

1. la progettazione delle attività deve essere conforme alla disciplina di cui al D.Lgs n. 163/2006 e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione ed alle sue ss.mm.ii.;
2. le risorse sono finanziate a valere sul fondo per la ricostruzione previa propria valutazione della documentazione progettuale trasmessa dal soggetto gestore degli impianti di prima destinazione delle macerie individuati nell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012. Tale documentazione deve prevedere in particolare:

- Progetto tecnico esecutivo dell'intervento di ripristino e relativi allegati;
 - Computo metrico estimativo dei costi di progetto articolato per attività;
 - Relazione tecnica comprovante i danni rilevati all'interno degli impianti connessi al sisma ed alla gestione delle macerie;
 - Capitolato di gara per l'affidamento dei servizi/lavori;
3. il supporto tecnico-amministrativo per l'erogazione delle risorse di cui ai punti precedenti è fornito dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna;
4. successivamente all'esito dell'istruttoria, con proprio decreto, è disposta l'ammissione della domanda di intervento e con relazione tecnica redatta dal servizio di cui al punto 3 è disposto il parziale o totale riconoscimento delle voci di costo connesse alle attività di progetto;
5. sono ammissibili le spese, al lordo dell'IVA, chiaramente e strettamente limitate ai costi necessari per il ripristino delle piazzole utilizzate per il deposito delle macerie relative ai soli danni direttamente correlabili alla gestione delle macerie derivanti dal sisma. Nello specifico, sono ammissibili:
- le spese connesse al ripristino della morfologia di discarica (rimodulazione delle superfici, fornitura e posa dello strato di regolarizzazione, di copertura impermeabile e della copertura vegetale, semina del prato o di strati arbustivi, etc);

- le spese connesse al ripristino della rete di aspirazione del biogas (ripristino di pozzi verticali di aspirazione, del sistema di collettori orizzontali, delle stazioni intermedie, delle torce di combustione, etc);
- le spese connesse al ripristino della rete di smaltimento delle acque meteoriche (opere per l'efficace allontanamento e regimazione delle acque meteoriche quali fornitura e posa di canalette, tubazioni, pozzetti, etc);
- le spese connesse al ripristino del sistema di drenaggio e captazione del percolato;
- le spese relative allo smaltimento del percolato solo per i quantitativi in aumento rispetto alle serie storiche, la cui produzione è correttamente correlabile alla presenza delle macerie;
- le spese connesse al ripristino di altre strutture o sistemi danneggiati chiaramente dal sisma o dalla connessa gestione delle macerie all'interno dell'impianto.

Sono escluse tutte le altre spese ed in particolare quelle relative ad attività di ripristino di danni non direttamente correlabili al sisma o alla gestione delle macerie gestite, ad interventi migliorativi dell'impianto, ai maggiori costi legati al differimento del termine di gestione post-operativo delle discariche;

6. il gestore dell'impianto di prima destinazione delle macerie provvede alle procedure per le attività di ripristino del sito, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e delle sue ss.mm.ii.;

7. per quanto riguarda in particolare le verifiche antimafia disciplinate dall'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 per le attività ivi previste, il gestore dell'impianto di prima destinazione delle macerie verifica che le imprese risultino essere iscritte o abbiano presentato domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List");
8. le risorse sono erogate con propri decreti come segue: erogazione, dietro presentazione da parte del gestore dell'impianto della documentazione di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, anche in tranche successive pari almeno al 30% dell'importo complessivo, unitamente alla determina di aggiudicazione definitiva dei lavori/servizi affidati per la realizzazione dell'intervento e alla certificazione di regolare esecuzione dell'intervento ai sensi di legge;
9. ai fini dell'erogazione delle risorse, di cui al precedente punto, a seguito dell'esame della rendicontazione amministrativa e finanziaria trasmessa dal gestore degli impianti, il servizio individuato al punto 3 verifica la regolarità della documentazione presentata e la conformità delle spese sostenute alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative). In quest'ultimo caso:
 - qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla spesa ammessa, l'erogazione deve essere riconosciuta nella misura della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;
 - qualora la spesa sostenuta sia superiore alla spesa ammessa, l'erogazione deve essere riconosciuta esclusivamente nella misura della spesa ammessa;

Ritenuto infine:

- di quantificare in € 3.000.000,00 la spesa necessaria per la realizzazione delle attività per il ripristino delle aree di trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie individuati nell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012, utilizzate per far fronte all'emergenza;
- di prevedere che tale importo trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità di riconoscimento dei costi per il ripristino delle aree di trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie individuati nell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012 utilizzate per far fronte all'emergenza, come precedentemente descritto in premessa, prevedendone l'impegno economico e la copertura finanziaria.

DISPONE

1. l'applicazione delle modalità di riconoscimento dei costi per il ripristino delle aree di trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie individuati nell'art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012 utilizzate per far fronte all'emergenza, come descritto in premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di finanziare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, € 3.000.000,00 per le attività previste al punto 1;
3. di pubblicare integralmente la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Firmato digitalmente

Stefano Bonaccini